

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Corte di Appello di Ancona - sez. Lavoro: ricorso in appello della Sig.ra D.G.R.. Costituzione in giudizio e nomina legale interno Avv. Patrizia Viozzi.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;


- D E T E R M I N A -

1. di costituirsi nel giudizio promosso dalla sig.ra D.G.R. (si omettono le generalità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) nei confronti dell'ASUR dinanzi alla Corte di Appello di Ancona – Sez. Lavoro per l'impugnazione della sentenza, parzialmente favorevole all'Ente, del Tribunale di Ascoli Piceno - sez. lav. n. 844 del 6.12.2013 depositata il 30.12.2013;
2. di conferire, per il detto fine, apposito incarico all'Avv. Patrizia Viozzi, Direttore U.O.C. Servizio Legale presso l'ASUR Marche Area Vasta n. 5, per la rappresentanza e la difesa dell'ASUR nei predetti giudizi, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di proporre appello incidentale, farsi sostituire e comparire in vece del Direttore Generale, conferendole all'uopo poteri di conciliare e transigere la controversia, rilasciando alla stessa procura speciale, eleggendo domicilio presso l'Area Affari Generali e Contenzioso dell'ASUR in Via Caduti del Lavoro, 40;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico dell'ASUR;


4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Ancona, sede legale ASUR


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giulietta Capocasa)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gianni Genga)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Alessandro Marini)



**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Servizio Legale)**

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 368/2001
- L. 296/06
- L. 244/07
- L. 183/2010
- Codice di Procedura Civile

Premesso che

- in data 18/1/2012 veniva notificato ricorso ex art. 414 cpc con il quale la Sig.ra D.G.R. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003), citava a comparire l'ASUR Marche dinanzi al Giudice del Lavoro di Ascoli Piceno all'udienza del 30/03/2012, sul presupposto di aver stipulato con l'ASUR Zona Territoriale n. 13 fra il 4/5/2005 e il 24/11/2009 tre contratti di lavoro subordinato e a tempo determinato in qualità di Ausiliario Specializzato ai Servizi Socio Assistenziali (primo e terzo contratto) e di Operatore Tecnico di Cucina (secondo contratto) nei quali non era stata motivata l'apposizione del termine ex L. 368/2001. Pertanto chiedeva al Giudice del Lavoro: *“in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti, nonché il diritto della ricorrente alla stabilizzazione con qualifica di Operatore Tecnico di Cucina Cat. B; condannare l'ASUR a dare regolare esecuzione alla detta stabilizzazione con la costituzione, fin dal 4/5/2005 o dalla scadenza dell'ultimo contratto non prorogato o comunque da diversa data, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la Sig.ra D.G.R. e l'ASUR con la qualifica di Operatore Tecnico di Cucina Cat. B, oltre che a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate per la ritardata stabilizzazione per un importo pari ad € 50.000,00 o diversa somma risultante da CTU contabile oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi legali; in via subordinata condannare l'ASUR Marche a risarcire alla Sig.ra D.G.R. tutti i danni patiti e patienti derivati dalla mancata stabilizzazione, con specifico riguardo alla perdita parziale o totale del trattamento retributivo maturato e maturando e di quello pensionistico pari ad una somma non minore di € 400.000,00 o diversa risultante di giustizia anche secondo equità”*.

- con Determina del Direttore Generale Asur n. 196 del 14 marzo 2012 veniva conferito apposito mandato a rappresentare l'Amministrazione ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. al Dott. Francesco Tomassetti e alla Dott.ssa Cristiana Gandini dell'U.O.C Affari Istituzionali dell'Area Vasta n. 5 Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto per resistere nel giudizio promosso dalla sig.ra D.G.R.

- L'interesse dell'Asur alla costituzione in giudizio era basata sull'infondatezza della pretesa della Sig.ra D.G.R. ad essere stabilizzata per le seguenti motivazioni: la legge finanziaria 2007 (L. 296/06) non trovava applicazione in quanto la Sig.ra D.G.R. non era in servizio alla data del 1/1/2007, condizione imprescindibile per l'applicazione delle disposizioni normative di cui alla citata legge 296/2006 art. 1 comma 519. Parimenti non trovava applicazione la Legge Finanziaria 2008 (L. 244/07) in quanto la Sig.ra D.G.R. non era – come richiesto dalla norma – “in servizio al 1/1/2008 con contratto a tempo determinato con tre anni già maturati nel quinquennio precedente o da maturare in virtù di un contratto in essere al 28/9/2007 utile a conseguire i tre anni”. Pertanto all'epoca della predisposizione del piano di

stabilizzazione della Zona Territoriale n. 13, così come previsto dalle disposizioni normative urgenti, la Sig.ra D.G.R. non aveva accesso alle relative procedure.

- Nel corso del procedimento di primo grado veniva dimostrata l'infondatezza della pretesa alla stabilizzazione, tuttavia il Giudice riconosceva che nei contratti a termine stipulati tra le parti le ragioni giustificatrici degli stessi non erano state specificate per iscritto né indicate.

- In data 6.12.2013 il Giudice del Lavoro Dott. Pucci pronunciava la sentenza n. 884/2013 con la quale dichiarava l'illegittimità dei contratti a termine della ricorrente con l'Ente convenuto per il periodo dal 4/05/2005 al 24/11/2009, condannando l'Asur al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a cinque mensilità della retribuzione, oltre interessi legali come per legge. Condannava altresì l'Asur alla rifusione di ½ delle spese processuali liquidate per l'intero in € 2.800,00, compensando il restante ½ delle spese.

L'U.O.C. Gestione Risorse Umane determinava in € 6.896,25 lordi le cinque mensilità dovute ed in € 548,75 gli interessi legali per complessivi € 7.445,00.

- La sentenza veniva posta in esecuzione dall'Asur con Determina del Direttore di Area Vasta n. 309 del 20.03.2014 mediante la corresponsione della somma complessiva di € 9.221,32 in favore della sig.ra D.G.R..

- In data 18/07/2014 (ns. prot. n. 37855) veniva notificato il ricorso in appello dinanzi alla Corte di Appello di Ancona da parte della sig.ra D.G.R. avverso la sentenza n. 884 del 2013 - non notificata, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti, nonché il diritto della ricorrente alla stabilizzazione presso l'asur Marche ZT13 con qualifica di Operatore Tecnico di Cucina cat. B. Per l'effetto condannare l'Asur Marche ZT 13, in persona del rappresentante p.t. a dare regolare esecuzione alla detta stabilizzazione con la costituzione, fin dal 4 maggio 2005 o dalla scadenza dell'ultimo contratto non prorogato o comunque da diversa data, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la sig.ra RDG e l'Asur Marche ZT13 con qualifica di Operatore Tecnico di Cucina cat. B e l'immediata reintegra della medesima, oltrechè a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate per la ritardata stabilizzazione per un importo pari ad € 50.000,00 o diversa somma risultante da CTU contabile, oltre alla rivalutazione monetaria e secondo gli indici Istat ed agli interessi legali sulla somma totale così rivalutata con decorrenza dalla maturazione del credito all'effettivo saldo. Ordinare all'Asur Marche ZT13 in persona del rappresentante p.t., la regolarizzazione della posizione retributiva della ricorrente presso gli Enti previdenziali. Invia subordinata dichiarare tenuta e condannare l'asur marche ZT13, in persona del rappresentante p.t. a risarcire alla sig.ra RDG tutti i danni patiti e patienti derivati dalla mancata stabilizzazione ai sensi della Legge n. 296/2006 nonché dalla legge n. 244/2007, con lo specifico riguardo alla perdita parziale o totale del trattamento retributivo maturato e maturando e di quello pensionistico pari ad una somma non minore di € 400.000,00 o diversa risultante di giustizia anche secondo equità. Con vittoria di spese competenze onorari del grado"*.

- Considerato che l'Asur ha interesse a resistere anche nel presente giudizio di appello, vista l'infondatezza della pretesa stabilizzazione e onde ottenere quantomeno la conferma della sentenza di primo grado, si ritiene di conferire il mandato difensivo al legale interno Direttore dell'UOC Servizio Legale dell'Area Vasta n. 5 Avv. Patrizia Viozzi.

Per quanto sopra premesso si propone:

1. di costituirsi nel giudizio promosso dalla sig.ra D.G.R. (si omettono le generalità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) nei confronti dell'ASUR dinanzi alla Corte di Appello di Ancona – Sez. Lavoro per l'impugnazione della sentenza, parzialmente favorevole all'Ente, del Tribunale di Ascoli Piceno - sez. lav. n. 844 del 6.12.2013 depositata il 30.12.2013;
2. di conferire, per il detto fine, apposito incarico all'Avv. Patrizia Viozzi, Direttore U.O.C. Servizio Legale presso l'ASUR Marche Area Vasta n. 5, per la rappresentanza e la difesa dell'ASUR nel predetto giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di proporre appello incidentale, farsi sostituire e comparire in vece del Direttore Generale, conferendole all'uopo poteri di conciliare e transigere la controversia, rilasciando alla stessa procura speciale, eleggendo domicilio presso l'Area Affari Generali e Contenzioso dell'ASUR in Via Caduti del Lavoro, 40;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico dell'ASUR;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile dell'Istruttoria

(Dott.ssa Cristiana Gandini)



Il Responsabile del Procedimento

Coll.re Amm.vo DS Titolare P.O.


(Dott. Francesco Tomassetti)



Il Dirigente dell'U.O.C. Servizio Legale

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

IL DIRETTORE
U.O.C SERVIZIO LEGALE
Avv. Patrizia Viozzi



Per il parere infrascritto

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Visto

Il Dirigente dell'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Pietrino Maurizi)



- ALLEGATI -

allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome dell'appellante